

Un via libera pericoloso per la Costituzione

di Gianni Ferrara

Era prevedibile. Si era illuso soltanto qualche inguaribile ottimista sulla sensibilità della Corte costituzionale agli effetti sistemici dei referendum. La Corte li ha invece dichiarati ammissibili con una decisione piuttosto frettolosa, che placherà le ansie dell'avvocato Vaccarella ma non ridonda in suo onore. Non sappiamo, ovviamente, con quali argomentazioni motiverà questa grave decisione. Quasi certamente si trincererà dietro la distinzione tra ammissibilità dei quesiti e controllo della costituzionalità dei loro effetti, quesiti che però avrà pur valutato accertando quale normativa di risulta ne scaturirebbe se dovessero essere approvati. Una distinzione piuttosto arbitraria per la verità, perciò più volte disattesa e per motivi quanto mai condivisibili come quello secondo cui gli effetti dei referendum non devono "ledere principi costituzionali" (sent. 42/2000). C'è allora da domandare alla Corte, organo giurisdizionale di controllo della costituzionalità delle leggi (anche di quelle "mutilate" dai referendum o che i referendum tendono a manipolare, estendere, contrarre e via distorcendo espressioni normative) se sono principi costituzionali quelli che si desumono dagli articoli 51, 49, 48, 3, 2, 1.

Sembra incredibile. Ma sono tanti e di questa rilevanza i principi contenuti negli enunciati normativi che vengono posti in discussione con l'ammissione di almeno due dei referendum in questione. Si pongono come pilastri della Costituzione e la pronuncia di ammissibilità li spinge ad incrinarsi. Lo sapeva bene il presidente del comitato promotore dei referendum quando ne dichiarò la valenza "quasi costituzionale". La Corte non gli ha creduto? Avrà creduto allora che la legge Acerbo sarebbe stata più che compatibile ... con la Costituzione repubblicana, visto che la normativa risultante dall'approvazione di due dei tre referendum è meno esigente di quella mediante la quale si instaurò il regime fascista col raddoppiare i seggi parlamentari ad una lista che, secondo Acerbo, doveva però ottenere almeno il 25 per cento dei voti.

La Corte non si è resa conto che l'approvazione dei quesiti comporterebbe che i candidati alle elezioni alle due Camere non risulterebbero in posizione di eguaglianza come invece prescrive per l'accesso alle cariche elettive l'articolo 51 della Costituzione. Non si è resa conto che l'acquisizione dei seggi parlamentari verrebbe assicurato in misura ineguale a seconda che i cittadini indovino o non la lista che ottenga un voto in più di ciascuna delle altre.

La Corte non si è resa neanche conto che il sistema elettorale di risulta trasmuta la natura e la funzione dei partiti che non sarebbero più strumenti per l'esercizio da parte di tutti i cittadini del diritto a partecipare democraticamente alla determinazione della politica nazionale, come prescrive l'articolo 49 della Costituzione. Partecipazione che quindi non può esaurirsi in qualche minuto di sosta in una cabina, in un solo giorno ogni cinque anni, come pretenderebbero i promotori del referendum, allievi tardivi e più o meno consapevoli di un politologo non immemore del suo giovanile entusiasmo per le dottrine istituzionali di Petain. La trasformazione dei partiti in assemblaggi di clienti e di impiegati di un leader non c'entra nulla con la democrazia partecipata sancita per rendere credibile il principio della sovranità popolare.

La Corte, inoltre, non si è resa conto delle conseguenze che derivano dalla normativa di risulta sull'eguaglianza del voto, di cui all'articolo 48 della Costituzione. Eguaglianza che, se può subire qualche compressione quanto a sua efficacia in uscita, per cui si ammette che alcune esigenze istituzionali di suprema rilevanza (chi scrive ritiene che tali esigenze non possono essere che quelle di garantire forza adeguata alla rappresentanza) consentano distorsioni relazionali della

corrispondenza tra voti e seggi, ma non può essere sopraffatta da tali esigenze esorbitando al punto da trasformare il 25 per cento dei voti nel 53 per cento dei seggi.

La Corte non si è poi resa conto della lesione del principio di eguaglianza ex articolo 3 della Costituzione che determina il sistema elettorale conseguente all'approvazione dei primi due quesiti. Il premio di maggioranza che si assegna alla lista vincitrice della competizione con la sua imponenza divide pesantemente, irragionevolmente e radicalmente il corpo elettorale, cioè tutti i cittadini e le cittadine quali elettori ed elettrici, discriminandoli a seconda delle opinioni politiche che ne hanno determinato la scelta elettorale e ciò in contraddizione con quanto prescritto al primo comma di tale articolo. Limitando di conseguenza l'eguaglianza dei cittadini ne impedisce l'effettiva partecipazione all'organizzazione sia politica che economica e sociale del Paese, in patente violazione di quanto prescritto al secondo comma.

La Corte non si è neppure resa conto che il sistema elettorale prodotto col referendum comprime uno "dei diritti inviolabili dell'uomo", quale è sicuramente quello alla rappresentanza politica, riconosciuto dall'articolo 2 della Costituzione al singolo come tale e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Alla rappresentanza almeno dimezzata se l'elettrice o l'elettore non ha indovinato la lista di minoranza un po' ... meno minoritaria di altre, corrisponderà a quella di un dritto inviolabile ... dimezzato? Una nuova categoria giuridica hanno inventato i promotori del referendum? E neanche dimezzato, ma del tutto evaporato risulterà poi il diritto inviolabile alla rappresentanza nella formazione sociale che si chiama partito, con la trasmutazione di tale strumento in assemblaggio elettorale, funzionale solo alla personalizzazione del potere del leader.

La Corte, infine, non si è resa conto dello stravolgimento dell'ordinamento cui mirano i due quesiti. Usando un istituto, quello del referendum abrogativo previsto e disciplinato dall'ordinamento vigente, ma usato a fini eversivi, quelli che risultano dalle righe che precedono, si instaurerebbe un diverso ordinamento. Ammettere tali referendum non ha comportato, quindi, violazione dell'articolo 1 della Costituzione che riconosce la sovranità popolare ma la definisce come determinata nelle forme e nei modi, tra i quali non risulta esserci, per una revisione costituzionale peraltro abnorme, il referendum previsto dall'articolo 75?

La domanda è inquietante. Ma lo è tanto quanto la pronuncia di ammissibilità dichiarata dalla Corte.